

REGOLAMENTO (CE) N. 593/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1996

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel marzo 1996 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 417/96 per la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 417/96 della Commissione, del 7 marzo 1996, che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 417/96 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia e dell'Ungheria, nonché i prodotti trasformati originari della Polonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996; che è possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine; che, tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti trasformati devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 417/96 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari della Polonia;
- b) lo 47,993 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria;
- c) lo 13,622 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 7.